

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 1575/6/11/2022 del 24 gennaio 2022

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Oggetto: Legge regionale 10 agosto 2016, n.16, art. 15 "Recepimento con modifiche dell'art. 89 "parere sugli strumenti urbanistici" del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380" - Richiesta parere

**Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 Affari legali, Contenzioso, Ufficio Consultivo
e Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.)
(rif. nota prot. n. 899 del 14 gennaio 2022)**

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede *“se i progetti puntuali in variante allo strumento urbanistico, di opere pubbliche di interesse statale o regionale, che siano passate al vaglio del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, necessitano dell'acquisizione, preventiva alla loro approvazione, del parere del competente Ufficio del Genio Civile, ex art. 15 Legge regionale 10 agosto 2016,n, 16 e ss.mm.e ii.”*

Tale richiesta origina dalla fattispecie relativa al progetto di realizzazione dell'Asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, in particolare al progetto definitivo del Lotto 3 tratta Lercara Diramazione Caltanissetta Xirbi, in ordine al quale codesto Dipartimento ritiene che il parere dell'Ufficio del Genio Civile, ex art. 15 della Legge regionale 10 agosto 2016,n, 16, sia dovuto.

Viene, tuttavia, rappresentato che le Ferrovie dello Stato, con la nota allegata alla richiesta, manifestano un diverso avviso, in quanto il parere in questione sarebbe richiesto dalla legge non per il singolo progetto, ma per gli strumenti urbanistici indicati nelle stesse norme sopra richiamate; inoltre il progetto definitivo in discussione, che rientra tra quelli di cui all'allegato IV del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.n. 108/2021, ha già superato positivamente il vaglio tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 215, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto sussisterebbero tutti gli elementi tecnici-documentali per l'espressione dei pareri di competenza delle Amministrazioni interessate in sede di Conferenza di Servizi ex art 14-bis della L. n. 241/1990.

2. Preliminarmente si osserva che le poche informazioni relative allo stato e alle circostanze della procedura in questione non consentono di avere un quadro esaustivo, pertanto, si forniscono di seguito alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 15 della L.r. n. 16/2016 (Recepimento con modifiche dell'articolo 89 "Parere sugli strumenti urbanistici" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) recita: *“1. Il parere del competente ufficio del Genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, è obbligatorio.*

2. Il competente ufficio del Genio civile si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale”.

Ancora l'art. 7 della L.r. n. 65/1981, relativo alla *“Procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici”*, prevede che: *1“Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica .*

I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali .

In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere.

... Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.

Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”.

D'altra parte, si osserva, che la stazione appaltante è la società Ferrovie dello Stato, a cui compete anche la gestione della Conferenza di Servizi, e che il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV del DL n. 77/2021 che all'art. 44 prevede *“Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”* e detta una specifica procedura.

Inoltre, l'art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 136/2004, convertito dalla L. n. 186/2004, prevede che *“Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

A ciò va aggiunto che, le Ferrovie dello Stato sono esonerate dall'obbligo di denuncia e di deposito dei progetti presso gli Uffici del Genio Civile in base all'ultimo comma degli articoli. 4, 6 e 7 della legge n. 1086/1971, nonché all'ultimo comma dell'art. 17 ed al secondo comma dell'art. 18 della legge n. 64/1974.

In tal senso ha provveduto il Commissario della Società delle Ferrovie dello Stato, con Ordinanza n. 12/2015 (UA 5/8/2015), in sede di approvazione del progetto all'Asse Ferroviario Napoli -Bari. Raddoppio Cancellò – Frasso Telesino e Variante alla linea Roma-Napoli via Cassino.

Il Commissario, nella citata Ordinanza, prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta da RFI; laddove il Genio Civile di Benevento, ribadiva *“la necessità di acquisire, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità, atti integrativi per esprimere il parere di compatibilità delle previsioni contenute nel progetto in valutazione in sede di conferenza con le condizioni geomorfologiche del territorio per le finalità di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01, pena il silenzio diniego di cui all'art. 89 c. 3 del citato D.P.R. 380/01”*, e RFI, in sede di determinazione conclusiva della conferenza di Servizi, così decideva: *“Sul regime esentativo in argomento si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale, interpellato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione "in ordine all'applicabilità alle Ferrovie dello Stato S.p.A. delle esenzioni dall'obbligo di denuncia dei lavori previsti dalle leggi 1086/1971 e 64/1974", con il Parere n. 582/97 del 26 marzo 1997 ha chiarito che "l'esonero dell'obbligo della denuncia e del deposito è dato con riferimento alla circostanza della sussistenza nel soggetto realizzatore dell'opera pubblica dei requisiti di professionalità ritenuti indispensabili per la realizzazione di opere avente determinate caratteristiche", concludendo quindi che, nonostante la mutata natura delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico economico in società per azioni, sussiste l'esenzione dall'obbligo della denuncia per le "opere ferroviarie vere e proprie nonché in tutte quelle pertinenze necessarie per il funzionamento delle li-*

nee." Inoltre, la recente sentenza del TAR Puglia n. 1139 del 25 marzo 2010 ha confermato la piena operatività del predetto regime esentativo anche a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001). Infatti, "...in virtù del disposto dell'art. 137, comma 2, del D.P.R. 380/2001, restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I del detto Testo Unico, tra le altre, le leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, contenenti disposizioni che esonerano dall'obbligo di denuncia dei lavori e di deposito dei progetti al competente ufficio regionale per le zone sismiche le Ferrovie dello Stato -oggi RFI". A tale pronuncia si aggiunge "ad adiuvandum" il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 58/2014 di pari contenuto. Ne segue che non vi sono i presupposti giuridici per dare seguito alla suddetta prescrizione"

Infine, si rileva che il il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 4403/2010 ha confermato la sopra citata sentenza del TAR Puglia.

Orbene, alla luce delle pronunce giurisprudenziali e dei precedenti esaminati, in occasione dei procedimenti di intesa Stato – Regione per la localizzazione delle opere ferroviarie in variante ai PRG dei Comuni territorialmente interessati, sembrerebbe che non sia mai stato acquisito in sede di Conferenza di Servizi il parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

Tuttavia, trattandosi di procedimenti la cui competenza eccede l'ambito regionale, può essere valutata l'opportunità di estendere la presente consultazione all'ANAC, al fine di dirimere in maniera definitiva la controversa questione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

f.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

f.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

f.to Bologna